

Ente Erogatore Sardegna

Data di pubblicazione 03/09/1982

Oggetto L.R. 27 agosto 1982, n. 16.
Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale.

Obiettivo La Regione Sardegna intende contribuire alle spese di esercizio e per investimenti dei servizi pubblici di linea per viaggiatori di competenza regionale.

Beneficiari Beneficiari dei contributi sono:
a) enti, imprese ed aziende pubbliche, con esclusione delle gestioni governative;
b) imprese private concessionarie di pubblici servizi ordinari di linea per viaggiatori di competenza regionale.

Azioni La Regione contribuisce:
- alle spese di gestione;
- alle spese di investimento, al fine di favorire il rinnovo ed il potenziamento del parco del materiale rotabile destinato al trasporto di persone in servizio pubblico di linea, la costruzione e l'ammmodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine deposito con le relative attrezzature e di sedi.

Spese ammissibili Per l'acquisto di materiale rotabile potranno essere concessi contributi sul costo della fornitura con esclusione dell'IVA:
- nella misura massima del 75% della spesa ammissibile ai soggetti di cui alla lettera a);
- nella misura massima del 50% della spesa ammissibile ai soggetti di cui alla lettera b).

I contributi per infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine-deposito con le relative attrezzature e sedi possono essere concessi eventualmente ai soggetti di cui alla lettera a) nella misura massima del 75% della spesa ammissibile (IVA esclusa).

Alla costruzione, acquisto od ammodernamento di sedi e di officine-deposito non può essere destinato più del 25% della somma che sarà attribuita dallo Stato alla regione sul Fondo nazionale trasporti.

Procedure I soggetti che intendono chiedere i contributi devono trasmettere apposita domanda all'Assessorato regionale dei trasporti.

Data scadenza

Scadenza - Le domande per i contributi di gestione dovranno essere trasmesse entro il

30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiedono i contributi. Per i servizi ordinari di nuova istituzione la domanda di contributo deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di attivazione del servizio stabilita nel provvedimento di concessione.

- Le domande di contributo per l'acquisto di veicoli e quelle per la costruzione o l'acquisto e l'ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine-deposito e sedi degli enti, imprese ed aziende pubbliche, debbono essere trasmesse entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione autonoma della Sardegna

Riferimenti normativi L.R. 27 agosto 1982, n. 16 (B.U. 35/1982).

Modulistica

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Regione Sardegna - Giunta Regionale - Assessorato dei trasporti
